

**Proponente: 10.A**  
**Proposta: 2019/1280**

**del 20/06/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1022**

**del 24/06/2019**

**SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

**Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO IN PIAZZA FONTANESI NEL MERCATO CONTADINO PER LA VENDITA DI PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Premesso che ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito, con atto n. 21374 del 19.05.2015, alla Dr.ssa Lorena Belli, l'incarico di Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e la Legge Regionale n.12\99, l'art.16 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Richiamati i Provvedimenti Dirigenziali relativi alla partecipazione al mercato dei prodotti biologici e naturali che ha luogo in Piazza Fontanesi il Sabato mattina come riportato di seguito:

CASUMARO MAURIZIO	H	RUAD 999 19.07.2017
GANDINI FAUSTO	C	RUAD 1009 20.07.2017
MELIGENI FRANCESCO ORAZIO	D	RUAD 1006 20.07.2017
MERLO ROSA – NATURAL LINE	L	RUAD 1007 20.07.2017
CAVALLERI IRENE	G	RUAD 1014 20.07.2017
AZ. AGRICOLA LE CAPRE DELLA SELVA ROMANESCA	F	RUAD 1013 20.07.2017
LA QUERCIA – SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE	E	RUAD 1012 20.07.2017
SOC. AGRICOLA FATTORIA IL PETTIROSSO DI CAMELLINI & C SS	I	RUAD 1011 20.07.2017

Considerato che le sopraelencate concessioni sono valide fino al 30 giugno 2019;

### DATO ATTO:

- che a seguito della recente normativa in materia di sicurezza si rende necessario rivedere gli spazi e le aree assegnate alle associazioni di categoria per il mercato contadino e ai produttori biologici in piazza Fontanesi;
- che sono in corso studi e valutazioni anche congiuntamente all'UOC Sicurezza e al Comando dei Vigili del Fuoco per la disposizione delle aree, secondo le nuove normative uniche in materia di safety e security;
- che a seguito dell'individuazione delle aree suddette verranno espletati i relativi bandi;
- che, la legge 30 dicembre 2018 n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1 comma 686, ha modificato il d.lgs. n. 59/2010, escludendo dalla direttiva "Bolkestein" le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche;

Rilevato:

- che, per le motivazioni di cui sopra ed in assenza di indicazioni delle Regioni e del Ministero, si rende necessario procedere alla proroga delle concessioni già rilasciate per un periodo di sei mesi;

VISTI:

- il vigente Regolamento di occupazione di spazi e aree pubbliche;
- il vigente Regolamento di commercio su aree pubbliche;
- il Decreto Legislativo 114/98;
- la Legge Regionale 14/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 59/2010;
- l'art.107 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

1) di prorogare per sei mesi, quindi **fino al 31.12.2019**, le concessioni attualmente in essere ai soggetti sotto evidenziati:

CASUMARO MAURIZIO	H	RUAD 999 19.07.2017
GANDINI FAUSTO	C	RUAD 1009 20.07.2017
MELIGENI FRANCESCO ORAZIO	D	RUAD 1006 20.07.2017
MERLO ROSA – NATURAL LINE	L	RUAD 1007 20.07.2017
CAVALLERI IRENE	G	RUAD 1014 20.07.2017
AZ. AGRICOLA LE CAPRE DELLA SELVA ROMANESCA	F	RUAD 1013 20.07.2017
LA QUERCIA – SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE	E	RUAD 1012 20.07.2017
SOC. AGRICOLA FATTORIA IL PETTIROSSO DI CAMELLINI & C SS	I	RUAD 1011 20.07.2017

2) di confermare le condizioni riportate nelle singole concessioni;

3) di stabilire che la proroga delle presenti concessioni mantengano validità nel rispetto delle seguenti condizioni:

Devono commercializzarsi solo prodotti agricoli provenienti dai fondi dei partecipanti o dalla loro diretta attività di trasformazione, l'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche deve avvenire solo per prodotti con caratteristiche biologiche e naturali, come risulta dalle certificazioni prodotte dal concessionario.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato deve contenere indicazioni dalle quali il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

I concessionari devono ottenere il rilascio del permesso di accesso dei veicoli al centro storico, ed in particolare alla Zona a Traffico Limitato, presso l'Ufficio Permessi ACT; i veicoli potranno accedere alla piazza per l'allestimento dei posteggi, stando per il tempo necessario al carico/scarico, dalle 6.00 alle 8.00, e per il disallestimento dalle 13.00 alle 14.30, senza possibilità di autoveicolo in sosta dalle 8 alle 13, come disposto dall'Ordinanza n.14906 del 17.06.2009.

Le attività di vendita dovranno svolgersi nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di commercio ed ogni altra riconducibile all'attività svolta.

E' vietato, nell'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, utilizzare o detenere gas in bombole.

Ogni danno a persone o cose derivante dall'utilizzo degli spazi in concessione è da ritenersi a totale carico dei concessionari.

Le aree utilizzate dovranno essere lasciate libere da ingombri o rifiuti riponendo gli stessi negli appositi contenitori o, in caso di eccedenze, asportati direttamente dal concessionario.

Si autorizza l'utilizzo delle prese di corrente poste sulle torrette elettriche ubicate nella piazza, nei modi di cui all'ordinanza n.3509 del 17.02.2011. Ogni derivazione ed allestimento degli impianti elettrici dovrà realizzarsi nel rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e succ. modifiche e integrazioni. Ogni danno eventualmente derivante dall'utilizzo della corrente è da ritenersi a totale carico del concessionario delle aree. Le torrette dovranno essere lasciate abbassate e nelle stesse condizioni di funzionalità in cui si trovano allo stato attuale; eventuali spese che il comune dovrà sostenere in merito saranno addebitati al concessionario dell'area.

Dovrà rispettarsi ogni disposizione vigente in materia di pubblica sicurezza, anche impartita verbalmente dagli organi di polizia durante lo svolgimento della manifestazione.

Le attività di vendita dei prodotti alimentari devono svolgersi nei limiti di carattere igienico-sanitario prescritti dal Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007, nonché del Regolamento 852/2004 CE, e di ogni altra condizione stabilita dal competente Servizio dell'AUSL di Reggio Emilia. Dovranno seguirsi indicazioni ed adempimenti indicati nelle "Buone pratiche igienico-sanitarie"; le merci portate al mercato non devono essere appoggiate a terra.

Le aree concesse sono soggette all'applicazione del Canone per la Concessione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.).

La quantificazione e la riscossione del COSAP avvengono esecuzione di quanto previsto dal regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34431/234 del 18.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

mq.16 x 26 (giorni in concessione) x 0,40 (tariffa al mq. al giorno) = €. 166,40

**Totale da pagare: €. 166,40**

Il pagamento dovrà avvenire **entro il 30 giugno 2019** mediante:

Bonifico bancario sul C/C intestato alla  
Tesoreria Comunale c/o UNICREDIT BANCA S.p.a. Via Rivoluzione d'Ottobre n.16, Reggio  
Emilia  
IBAN: IT38C0200812834000100311263

Oppure

Bollettino di Conto Corrente Postale n. 405423 intestato a :  
COMUNE DI REGGIO EMILIA – COSAP “Aree Pubbliche”  
Via Emilia San Pietro 12, 42121 Reggio Emilia

specificando nella causale del versamento “**MERCATO BIOLOGICO 2019**”.

Il presente calcolo del COSAP è relativo al 2° semestre dell'anno 2019.

Il tardivo o parziale versamento rispetto ai termini indicati nella comunicazione è soggetto ad una penalità pari al 3% entro 30 giorni; del 10% dal trentunesimo giorno e fino all'atto di accertamento del mancato pagamento. Con l'accertamento la penalità dovuta è pari al 20%. Tali penalità sono comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.

La corresponsione del Cosap entro i termini è condizione per esercitare l'attività.

In caso di inadempienza il Comune comunica il mancato pagamento del Cosap e contemporaneamente la sospensione della validità della concessione.

Le dimensioni dell'occupazione dovranno essere contenute nelle metrature indicate; la collocazione delle strutture di vendita dovrà avvenire in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla pubblica incolumità.

L'utilizzo del posteggio dovrà avvenire nei limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione Comunale con ordinanza n.14906 del 17.06.2009.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo.

La concessione è revocabile o modificabile in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale concedente.

Eventuali nuove disposizioni in materia di concessioni saranno pubblicate all'Albo Pretorio “on line” del Comune di Reggio Emilia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al dirigente firmatario.

La Dirigente  
Dr.ssa Lorena Belli